

popolazione inferiore a 4,000 abitanti, potranno, dietro loro domanda, essere aggregati in consorzio con decreto ministeriale, onde avere un sol giudice conciliatore che dovrà dimorare in uno dei Comuni stessi.

« Le spese per lo stabilimento dell'ufficio ed ogni altra relativa, saranno suddivise fra i Comuni consorziati in ragione delle rispettive popolazioni. »

L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Avrei desiderato di sentire se per avventura fosse stato accolto quest'articolo aggiuntivo, perchè avrei risparmiato di parlare; ma poichè la Commissione ed il Governo desiderano che io lo svolga, dirò che esso non è altro che un complemento, una conferma del principio che già si applica sia per effetto della legge comunale e provinciale, sia per effetto della legge sanitaria, ed altre.

Noi in questa legge, specialmente avendo incluso l'appellabilità dalle sentenze, è evidente che renderemo un po' più difficile il trovare la persona che voglia sobbarcarsi al compito del conciliatore, massime nei piccoli Comuni. Per conseguenza potranno trovarsi due o tre Comuni vicini nei quali difficilmente si potranno rinvenire le persone adatte, mentre potrebbe esservi un possidente, una persona che, conosciuta in quella plaga, possa prestare opera utilissima, ed essere simpatica a tutti, ed in questo caso sarebbe conveniente che i Comuni potessero consorziarsi.

I Comuni si consorziano obbligatamente per i medici condotti, per i veterinari, per le levatrici, per i cimiteri, e per altre cose ancora, sicchè sarebbe convenientissimo che potessero anche consorziarsi per avere un solo conciliatore.

Non aggiungo altro, per ora, attendendo le dichiarazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Io credo che la proposta dell'onorevole Cucchi, per quanto sia ispirata ad un lodevole sentimento, non possa trovar luogo in questa legge. Perchè, prima di tutto, questo aggregato di Comuni potrebbe produrre dispendio ed incomodo a coloro che

hanno bisogno della conciliazione; mentre noi intendiamo la conciliazione accessibile a tutti.

E poi, quale vantaggio, quale risultato si otterrebbe col consorzio? Un risparmio di spesa. Ma qual'è la spesa che si fa per la conciliazione? La casa comunale è l'ufficio di conciliazione; quindi non c'è spesa di locale; non c'è spesa d'impiegati, perchè il segretario comunale è quegli stesso che funziona da segretario del giudice conciliatore.

Per conseguenza, la proposta dell'onorevole Cucchi, non farebbe risparmiare ai Comuni consorziati alcuna spesa; quindi mi duole di non poterla accettare, e prego l'onorevole Cucchi di ritirarla.

Presidente. Onorevole relatore?

Tajani, relatore. La Commissione aggiunge le sue preghiere a quelle dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

Cucchi Luigi. Io vorrei insistere, ma poichè l'articolo 4° aggiuntivo, concordato fra la Commissione ed il Ministero, ha diminuito la difficoltà di trovare un conciliatore in ogni Comune, accedo alla preghiera dell'onorevole sotto-segretario di Stato e dell'onorevole relatore, non insistendo nella mia proposta.

Presidente. Passeremo oltre.

« Art. 6. Sono dichiarati decaduti dall'ufficio i conciliatori e vice-conciliatori, allorchè, durante le loro funzioni, si verifica uno degli impedimenti contemplati nell'articolo 4. »

(È approvato).

« Art. 7. Fermo innanzi tutto il dovere di indurre le parti a conciliazione, sono di competenza dei conciliatori:

1° tutte le azioni personali civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, compresa quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè proposte entro l'anno dal giorno in cui il fatto è avvenuto, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire 100. »

L'onorevole Vischi aveva presentato diversi emendamenti; ma, non essendo egli presente,...